



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio

**ABUSO DELLA MAGGIORANZA
E AUMENTO DI CAPITALE**

ABUSE BY THE MAJORITY
AND CAPITAL INCREASE

Relatore:
Prof. Pietro Maria Putti

Rapporto Finale di:
Teodora Rossi

Anno Accademico 2021/2022

INDICE

INTRODUZIONE.....	3
-------------------	---

CAPITOLO 1

FONDAMENTO GIURIDICO DELL'ABUSO DI MAGGIORANZA

1. Ruolo dell'assemblea e principio maggioritario.....	5
1.1. Tutela della minoranza.....	6
2. Elaborazione giurisprudenziale della figura dell'abuso di maggioranza.....	7
2.1. Concezione istituzionalista.....	9
2.2. Concezione contrattualista e applicazione delle clausole di correttezza e buona fede.....	10
2.3. Esiti giurisprudenziali circa i requisiti della figura.....	13

CAPITOLO 2

CASISTICA GIURISPRUDENZIALE

1. Ambiti di applicazione dell'istituto.....	15
1.1. Modifiche dello statuto sociale.....	15
1.2. Distribuzione degli utili.....	17
1.3. Sostituzione e revoca degli amministratori.....	18
1.4. Fusioni societarie.....	19
1.5. Operazioni relative alle azioni.....	20
1.6. Scioglimento anticipato della società.....	21

CAPITOLO 3

AUMENTO DI CAPITALE

1. Osservazioni generali.....	23
2. Aumento di capitale non sottoscrivibile dai soci di minoranza.....	24
3. Riduzione del capitale per perdite e successivi reintegrazione e aumento....	28
4. Altre ipotesi.....	29

CAPITOLO 4

CONSEGUENZE DELL'ABUSO

1. Conseguenze giuridiche dell'abuso della maggioranza.....	30
1.1. Invalidità della delibera.....	30
1.2. Tutela risarcitoria.....	31
2. Sindacato giudiziario e onere della prova dell'abuso.....	32

CONCLUSIONI.....	34
-------------------------	-----------

BIBLIOGRAFIA.....	36
--------------------------	-----------

INTRODUZIONE

L'argomento affrontato nel presente lavoro riguarda la figura dell'abuso di maggioranza, in particolare con riferimento alle delibere assembleari relative ad aumento di capitale, di rilevante interesse non solo dal punto di vista "dottrinale", ma anche in relazione alle applicazioni pratiche.

Nel diritto societario, la regola della maggioranza permette ai soci di esprimere il proprio diritto di voto per perseguire un interesse egoistico, pure con danni per gli altri soci.

Il legislatore ha previsto un sistema di protezione della posizione soggettiva dei soci di minoranza, basato sul riconoscimento agli stessi di diritti, tra cui quello di recesso, nonché su forme di tutela reale (l'art. 2377 c.c. contempla il diritto di impugnazione delle delibere invalide, ossia non adottate in conformità della legge o dello statuto) e risarcitoria (ossia l'azione per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del pregiudizio derivante dalla deliberazione invalida).

Rimane, però, una zona grigia, concernente i casi in cui la maggioranza eserciti i propri diritti formalmente entro i limiti previsti dall'ordinamento, ma per un interesse extra-sociale e con la finalità fraudolenta di provocare la lesione dei diritti di partecipazione della minoranza.

L'importanza dell'istituto dell'abuso di maggioranza è evidente, poiché serve a coprire tale "zona grigia", fornendo un'efficace tutela ai soci di minoranza.

La trattazione non può che prendere le mosse - questo sarà il tema del primo capitolo - da un'indispensabile analisi del fondamento giuridico dell'abuso di maggioranza, figura non tipizzata dalla legge, e che, dopo vari tentativi di individuare una base normativa della stessa, è stata ancorata, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, a regole generali dell'ordinamento, applicabili anche in ambito societario, e cioè ai principi di correttezza e

buona fede.

Il secondo capitolo avrà ad oggetto le possibili applicazioni concrete dell'istituto, esaminate con riferimento alle delibere più frequentemente sottoposte al vaglio dell'Autorità Giudiziaria, e cioè quelle aventi ad oggetto modifiche dello statuto sociale, distribuzione degli utili, sostituzione e revoca degli amministratori, fusioni societarie, operazioni relative alle azioni e scioglimento anticipato della società.

Nel terzo capitolo, si focalizzerà, poi, l'attenzione sulla configurabilità dell'abuso con riguardo alle delibere di aumento di capitale, sia nella forma di "aumento semplice" (quando non sottoscrivibile dai soci di minoranza), sia in quella di "azzeramento del capitale sociale e successiva reintegrazione e aumento".

Si tratta, invero, della fattispecie più comunemente sottoposta al sindacato del Giudice dai soci di minoranza ai fini del riconoscimento della figura dell'abuso di maggioranza, particolarmente rilevante sia per la consistenza della casistica, sia per le conseguenze pratiche dell'applicazione o meno dell'istituto.

In tale ambito, si esamineranno le ipotesi di accoglimento e quelle di rigetto dei ricorsi, dando atto di un certo rigore giurisprudenziale, in quanto i Giudici sembrano orientati a ritenere che, tranne particolari ipotesi evidentemente fraudolente, la scelta circa l'opportunità di procedere ad aumento di capitale o ad azzeramento e ricostituzione del capitale perduto e contestuale aumento non possa essere sindacata dall'Autorità Giudiziaria, ma rientri nei poteri discrezionali dell'organo assembleare.

Infine, nell'ultimo capitolo, si esamineranno e approfondiranno le conseguenze giuridiche dell'abuso di maggioranza, e, segnatamente, l'invalidità della delibera e la tutela reale, nonché la tutela risarcitoria, anche analizzando la questione dell'onere della prova e dando conto delle difficoltà di assolvimento.

CAPITOLO 1

FONDAMENTO GIURIDICO DELL'ABUSO DI MAGGIORANZA

1. RUOLO DELL'ASSEMBLEA E PRINCIPIO MAGGIORITARIO

L'assemblea, a cui ogni socio ha diritto di partecipare, è l'organo della società al quale è affidata la funzione di formare la volontà della società, e cioè di assumere delibere nelle materie riservate alla decisione della stessa dalla legge¹ e dallo statuto.

Le decisioni sono assunte seguendo il metodo collegiale e sulla base del principio maggioritario².

La delibera assembleare si considera adottata ed efficace, quando sia stata approvata con la maggioranza di voti favorevoli prevista a tal fine dalla legge o dallo statuto.

Dottrina e giurisprudenza concordano in merito al carattere inderogabile del principio maggioritario, qualificato come principio di ordine pubblico, tanto che la Corte di Cassazione ha più volte dichiarato l'invalidità di una clausola di statuto di società per azioni, nella quale si richieda l'unanimità per ogni modifica dello statuto³.

Peraltro, una diversa opzione legislativa, oltre a comportare una paralisi del funzionamento della società, non sarebbe stata coerente con le altre scelte del legislatore, volte a garantire celerità nell'adozione di delibere funzionali al buon andamento della società.

Il principio maggioritario trova giustificazione nel c.d. "concetto di rischio", fondato sul rilievo che i soci aventi la maggioranza del capitale sociale corrono un rischio maggiore, per cui, trasponendo tale assunto in tema di deliberazioni assembleari, ne deriva che la

¹ Le principali materie sottoposte alla decisione dell'assemblea sono indicate dagli artt. 2252, 2257, 2258 c.c. per le società di persone, dagli artt. 2364, 2364 bis, 2365 c.c. per le società per azioni e dall'art. 2479 c.c. per le società a responsabilità limitata.

² La regola in oggetto si applica a tutte le società (artt. 2368, 2369, 2479 bis c.c.), ad eccezione delle società di persone, in cui le modifiche del contratto sociale possono avvenire con il consenso di tutti i soci o per le cause previste dalla legge, ex art. 2252 c.c., salvo diversa previsione.

³ Cass. n. 2450, 15.4.1980, in Foro It., 1980, I, p. 1914

deliberazione assunta con la maggioranza dei voti raccoglie i voti dei soci che, avendo un interesse economico prevalente, sono esposti a un maggior rischio.

Ne consegue che la volontà della maggioranza si impone su quella della minoranza.

1.1. TUTELA DELLA MINORANZA

La regola della maggioranza è indubbiamente uno strumento tecnico finalizzato e idoneo a garantire efficienza e speditezza dell'azione sociale, ma può comportare che la minoranza rimanga esposta al pericolo di vedere violati i propri diritti a esclusivo vantaggio del gruppo di controllo, poiché costretta a subire l'esercizio abusivo del potere della maggioranza.

La ricerca di una tutela efficace per la minoranza e per il singolo socio nei confronti degli effetti pregiudizievoli di delibere abusive assunte dalla maggioranza e il tentativo di porre dei limiti al potere della maggioranza è tema ampiamente dibattuto.

La questione si pone soprattutto con riguardo all'esercizio da parte della maggioranza di poteri formalmente rispettosi delle norme, ma sostanzialmente lesivi degli interessi dei soci estranei al gruppo di controllo⁴.

Nell'ordinamento italiano non esiste una norma che preveda espressamente la figura dell'abuso di potere nelle deliberazioni assembleari.

Da ciò la necessità di ricercare un fondamento giuridico per poter procedere a un sindacato giurisdizionale sugli abusi della maggioranza⁵, al fine di reprimere comportamenti della stessa lesivi dei diritti della minoranza, anche effettuati mediante condotte non configuranti violazione di norme di legge o di statuto e pure qualora le stesse condotte non

⁴ V. BUONOCORE, *L'impresa*, in *Trattato di diritto commerciale* (diretto da), Giappichelli, Torino, 2002, 603

⁵ L'esigenza di cercare una tutela della minoranza era sentita già negli anni '30: v. G. FERRI, *Eccesso di potere e tutela delle minoranze*, in *Riv. dir. comm.*, Vallardi, Milano, 1934, 723; più recentemente tale necessità era espressa da H. SIMONETTI, *Abuso del diritto di voto e regola di buona fede nelle società di capitali*, in *Nuova giur. Comm.*, Wolters Kluwer, Milano, 2000, II, 479

pregiudichino in alcun modo la società.

Da tempo si ammette, perciò, l'esistenza della figura giuridica non tipizzata del c.d. abuso della maggioranza da intendersi quale limite al principio di maggioranza e riferibile alle ipotesi di esercizio del diritto di voto da parte della maggioranza ai danni dei soci di minoranza, mediante l'adozione di delibere assembleari lesive degli interessi della minoranza o in contrasto con l'interesse sociale⁶.

2. ELABORAZIONE GIURISPRUDENZIALE DELLA FIGURA DELL'ABUSO DI MAGGIORANZA

Stanti l'esigenza di porre un limite all'applicazione "illegittima" del principio di maggioranza e la mancanza di norme dirette a sanzionare tale tipologia di abuso, la dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato, nel corso del tempo, varie teorie al fine di trovare un fondamento giuridico a tale fattispecie.

Un orientamento risalente sosteneva che la delibera dovesse ritenersi invalida per illiceità dell'oggetto o della causa, applicando analogicamente il principio previsto dall'art. 1343 c.c. e, in particolare, sull'assunto della contrarietà all'ordine pubblico della finalità di prevaricare la minoranza, poiché in violazione dei principi che garantiscono parità di diritti ai soci in proporzione alle azioni (principi di applicazione generale)⁷. La tesi non appare, tuttavia, convincente, dovendo osservarsi come, ad esempio, un'operazione di aumento di capitale, anche se deciso solo al fine di ridurre la partecipazione per quota dei soci di minoranza, difficilmente potrebbe pregiudicare il principio di parità di trattamento dei soci. Altro orientamento, pure alquanto risalente, individuava il fondamento dell'abuso di maggioranza, in chiave soggettiva, nell'illiceità del motivo alla base del voto espresso, ai

⁶ PREITE D., *L' "abuso" della regola di maggioranza nelle deliberazioni assembleari delle società per azioni*, Giuffrè, Milano, 1996, 133

⁷ Cass. n. 511, 4.3.1963, in *Foro It.*, 1963, I, 684

sensi dell'art. 1345 c.c., e riteneva che la delibera dovesse intendersi invalida, sull'assunto in base al quale il vizio soggettivo renderebbe invalidi i voti espressi e, quindi, annullabile la delibera approvata grazie al contributo determinante di detti voti⁸. Anche tale tesi non appare condivisibile, poiché il volersi procurare una posizione di vantaggio nella società in danno degli altri soci non sembra poter integrare un motivo illecito.

Più di recente, la dottrina ha indicato il fondamento dell'abuso di maggioranza nell'applicazione analogica dell'art. 2373 c.c. sul conflitto d'interessi⁹. Riguardo tale teoria, deve rilevarsi che l'istituto del conflitto d'interessi è previsto a tutela dell'interesse sociale e non di quello dei soci di minoranza¹⁰, che può trovare protezione mediante tale norma soltanto qualora il pregiudizio per tali soci derivi indirettamente dal danno all'interesse sociale. L'effettiva applicazione dell'art. 2373 c.c. trova un limite nei requisiti richiesti. La norma prevede, infatti, che il voto esercitato dai soci in conflitto d'interessi sia stato determinante per l'approvazione della delibera, cosicché, qualora la delibera, come avviene nella maggior parte dei casi di abuso di maggioranza, sarebbe stata comunque approvata anche senza il voto dei soci in conflitto d'interessi, non potrebbe essere annullata. La necessità della sussistenza di un danno "potenziale" per la società comporta che la norma in esame non possa essere applicata nei casi di abuso di maggioranza (esercizio abusivo del diritto di voto da parte della maggioranza lesivo dei diritti della minoranza), in cui siano ipotizzabili conflitti di interessi "interni" o "endosocietari".

⁸ V. MENGONI L. *Appunti per una revisione della teoria sul conflitto di interessi nelle deliberazioni dell'assemblea della società per azioni*, in Riv. Soc., Giuffrè Milano, 1956, p. 434; Cass. n. 8337, 12.11.1987, in Foro It., 1988, I, 3378

⁹ T. ASCARELLI, *Sui poteri della maggioranza nelle società per azioni ed alcuni loro limiti*, in Riv. Dir. comm., 5-6, Vallardi, Milano, 1950, 189; CASSOTTANA M., *L'abuso di potere a danno della minoranza assembleare*, Giuffrè, Milano, 1991, p. 50

¹⁰ GAMBINO A., *Il principio di correttezza nell'ordinamento delle società per azioni (Abuso di potere nel procedimento assembleare)*, Giuffrè, Milano, 1987, 96, il quale affermava l'impossibilità dell'applicazione analogica dell'art. 2273 c.c. è impossibile, essendo la *ratio* di tale istituto la tutela dell'intero gruppo sociale e non quella dei soci di minoranza.

Le tesi che hanno trovato maggior favore in dottrina e in giurisprudenza sono le teorie c.d. istituzionalista e c.d. contrattualista, alle quali si ritiene di dedicare cenni specifici.

2.1. CONCEZIONE ISTITUZIONALISTA

Fino agli anni Novanta, la dottrina dominante, seguita dalla giurisprudenza maggioritaria, collocava l'abuso di maggioranza nella categoria dell'eccesso di potere (figura mutuata dal diritto amministrativo)¹¹.

Secondo la teoria istituzionalista, la società è titolare di un interesse proprio, autonomo, distinto e superiore rispetto all'interesse dei singoli soci e, conseguentemente, oggetto di un'autonoma tutela giuridica¹².

La teoria dell'eccesso di potere comporta che il socio, quale rappresentante dell'assemblea intesa come "organo" della società, ha l'obbligo di esercitare il proprio diritto di voto in maniera funzionale alla realizzazione dell'interesse sociale, nella predetta accezione.

La concezione istituzionalista va, quindi, ad incidere sull'autodeterminazione nell'esercizio del diritto di voto, imponendo un vincolo che restringe il carattere discrezionale dello stesso¹³. Al riguardo, va rilevato che nell'ordinamento manca uno specifico dovere giuridico per i soci di perseguire l'interesse sociale nell'esercizio del diritto di voto e, anzi, dal dato normativo¹⁴ sembra doversi escludere un obbligo in capo ai soci di esercitare il voto al fine di conseguire "un interesse sociale superiore".

¹¹ CARNELUTTI F., *Eccesso di potere nelle deliberazioni dell'assemblea delle anonime*, in *Riv. dir. comm.*, Vallardi, Milano, 1926, I, 176; STABILINI A., *L'abuso della regola di maggioranza nelle società di capitali*, in *Le Società*, Wolters Kluwer, Milano, 2011, VII, 842

¹² Per una ricostruzione sistematica delle concezioni istituzionaliste si rinvia a PREITE D., *Abuso di maggioranza e conflitto di interessi del socio nella società per azioni*, in *Trattato delle società per azioni. Assemblea*, G. E. Colombo e Portale (diretto da), Giappichelli, Torino, 1993, II, 34; Cass. n. 2148, 20.5.1958, in *Giur. It.*, 1958, I, 204

¹³ PASQUARIELLO C., *Il principio di correttezza applicato alle delibere assembleari: l'abuso della regola di maggioranza al vaglio dei giudici*, in *Giur. comm.*, Giuffrè, Milano, 2002, I, p. 129

¹⁴ In proposito appare opportuno richiamare: l'impossibilità per il socio dissenziente di impugnare la delibera ex art. 2377 co. 2 c.c., l'insindacabilità della deliberazione assembleare approvata all'unanimità e la non obbligatorietà dell'esercizio di voto.

La concezione istituzionalista non risultava condivisibile sia per la mancanza di un collegamento con il dato normativo, sia perché, funzionalizzando il voto all'interesse sociale, si scontrava con la libertà del singolo socio di esercitare il voto in modo egoistico. Un ulteriore motivo che induceva dottrina e giurisprudenza a ricercare una diversa ricostruzione del fondamento giuridico dell'abuso di maggioranza era costituito dal rischio che l'impostazione istituzionalista legittimasse un pieno accertamento di merito del giudice circa l'interesse sociale da perseguire. Ciò, in quanto tale impostazione conferiva al giudicante il potere di stabilire in concreto quale dovesse essere l'interesse sociale che i soci avevano l'obbligo di realizzare, senza alcun limite predefinito a tale sindacato e con conseguente inevitabile espropriazione della relativa competenza della maggioranza¹⁵.

2.2. CONCEZIONE CONTRATTUALISTA E APPLICAZIONE DELLE CLAUSOLE DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE

Alla teoria secondo la quale l'abuso di maggioranza dovesse intendersi come eccesso di potere, si è, poi, contrapposto il secondo orientamento - la c.d. concezione contrattualista -, attualmente prevalente in dottrina¹⁶ e in giurisprudenza¹⁷.

Tale indirizzo, adottando un'impostazione matrice civilistica, definisce l'abuso di maggioranza come violazione dei principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375

¹⁵ GAMBINO A., *Il principio di correttezza nell'ordinamento delle società per azioni (Abuso di potere nel procedimento assembleare)*, cit.; PASQUARIELLO C., *Il principio di correttezza applicato alle delibere assembleari: l'abuso della regola di maggioranza al vaglio dei giudici*, cit.

¹⁶ ANGELICI C., *L'abuso del diritto nel diritto commerciale*, in *Riv. dir. comm.*, Piccin, Padova, 2017, 3, 365; CASSOTTANA M., *L'abuso di potere a danno della minoranza assembleare*, Giuffrè, Milano, 1991, 50; ¹⁶ GAMBINO A., *Il principio di correttezza nell'ordinamento delle società per azioni (Abuso di potere nel procedimento assembleare)*, cit.; PASQUARIELLO C., *Il principio di correttezza applicato alle delibere*; LA MARCA E., *Abuso di potere nelle deliberazioni assembleari, interesse sociale legittimante e finalità fraudolenta: un tentativo di alleggerire la fattispecie*, in *Riv. dir. comm.*, Piccin, Padova, 2017, 3, 497; PREITE D., *L'“abuso” della regola di maggioranza nelle deliberazioni assembleari delle società per azioni*, cit.;

¹⁷ Riservando un'analisi specifica nella parte dedicata alla casistica, si richiamano, tra le altre: Cass. n. 11151, 26.10.1995, in *Nuova Giur. Comm.*, 1997, I, 449; Cass. n. 1361, 20.1.2011; Cass. n. 29792, 12.12.2017, in *Foro It.*, 2018, I, 1308; con riguardo alla giurisprudenza di merito: Trib. Napoli, 2.4.2019, in *Società*, 2019, 1129; Trib. Palermo, 27.2.2019, in *Società*, 2019, 675; Trib. Milano, 7.6.2018, in *Società*, 2019, 341.

c.c.), canoni concordemente ritenuti di applicazione generale e, quindi, applicabili anche all'ambito dei rapporti societari.

Il criterio della correttezza, ispirato a valori di solidarietà e cooperazione tra le parti, incide sulle modalità concrete delle condotte esecutive del rapporto sociale e stabilisce limiti al perseguimento, da parte dei soci, dei propri interessi ai danni di quelli degli altri soci, mentre la buona fede costituisce uno strumento di valutazione del comportamento delle parti nella fase di esecuzione del rapporto sociale e di verifica della coerenza teleologica del voto espresso dal singolo socio rispetto all'interesse sociale¹⁸.

Secondo la dottrina maggioritaria, i principi di correttezza e buona fede esplicano, dunque, una funzione di garanzia della posizione dei soci di minoranza nei confronti di possibili abusi dei soci di maggioranza.

Anche la giurisprudenza prevalente ha accolto la concezione contrattualista, facendo ricorso, nel pronunciarsi su alcuni casi di c.d. abuso di maggioranza, all'applicazione dei principi di buona fede e correttezza, anche unitariamente considerati.

Una pietra miliare della giurisprudenza nell'adesione a tale impostazione è rappresentata dalla sentenza della Corte di Cassazione denominata "Marziale", *leading case*, secondo cui, essendo riconducibile l'atto costitutivo della società all'area contrattuale, le decisioni dei soci vanno considerate atti di esecuzione contrattuale, e, quindi, sono soggette all'obbligo di agire in buona fede, ai sensi dell'art. 1375 c.c., canone che costituisce espressione del più generale principio di solidarietà, il quale, nell'ambito del diritto societario, si esprime anche tramite il dovere di lealtà e correttezza (art. 1175 c.c.) a carico dei soci nei reciproci rapporti, comunque desumibile anche dalle norme generali relative al

¹⁸ FRANCHI A., *L'abuso del diritto nelle società*, Giuffrè, Milano, 2020, 12

diritto delle obbligazioni e da quelle riguardanti il diritto delle società¹⁹.

Con il contratto di società, in effetti, viene costituita una comunione di interessi, che, se, da un lato, giustifica la subordinazione della volontà dei singoli soci rispetto a quella della maggioranza (il voto, pur espressione del libero apprezzamento di ognuno, è attribuito in funzione della realizzazione dello scopo comune), dall'altro lato, esclude che esso possa essere esercitato per perseguire fini particolari, estranei alla causa del contratto di società.

Ciò è confermato dall'art. 2373 c.c., che non va, dunque, considerato norma eccezionale, ma espressione della necessità che i rapporti interni alla società siano realizzati mediante condotte coerenti con gli scopi per cui il contratto sociale è stato stipulato.

Secondo la Cassazione, pertanto, non si può dubitare dell'illegittimità di una delibera assembleare, che, sebbene formalmente regolare, in concreto risulti preordinata ad avvantaggiare alcuni soci ai danni di altri.

Va, inoltre, osservato come l'accertamento di tale rischio non implichi alcun sindacato di merito (ossia relativo alla convenienza della delibera per l'interesse della società, dovendo la relativa valutazione restare confinata al libero apprezzamento dei soci), giacché presuppone che il voto sia espresso dalla maggioranza in danno di altri soci (di minoranza), con la finalità di conseguire obiettivi estranei all'interesse della società.

Tra le diverse tesi relative alla figura dell'abuso di maggioranza, quella c.d. contrattualista, che si fonda sui principi di correttezza e buona fede, appare quella maggiormente convincente e al contempo aderente al quadro normativo in vigore.

Tale impostazione, infatti, consente, in primo luogo, di abbandonare il ricorso a concetti di matrice pubblicistica in favore di principi di natura privatistica e, in secondo luogo, di

¹⁹ Cass. n. 11151, 26.10.1995, in *Giur. It.*, 1996, I, 1, 574; in *Nuova Giur. Comm.*, 1997, I, 449. FRISOLI G., *La clausola generale della buona fede in ambito societario*, in *Giur. Comm.*, Giuffrè, Milano, I, 2007, 85

fondare l'abuso di maggioranza su criteri generali dell'ordinamento, ancorati a specifiche norme (artt. 1375 e 1175 c.c.), la cui applicabilità anche al rapporto societario è indubbia²⁰.

2.3. ESITI GIURISPRUDENZIALI CIRCA I REQUISITI DELLA FIGURA

Nell'ordinamento italiano vige un inderogabile divieto per il giudice di effettuare un sindacato di merito (cioè sotto il profilo dell'opportunità e della convenienza) delle scelte organizzative e gestionali operate dall'assemblea della società.

L'indagine del giudice è, invero, limitata a un controllo di legittimità sulla delibera impugnata, senza alcun potere di valutazione del merito, ossia della convenienza della sua adozione rispetto agli interessi sociali.

Secondo la giurisprudenza più recente, che ricollega la figura dell'abuso di maggioranza alla violazione dei principi di correttezza e buona fede, ai fini della sussistenza del predetto abuso e dell'annullabilità di una delibera a causa di tale vizio, è necessaria la presenza di due indici: la mancanza di qualsiasi giustificazione riconducibile all'interesse sociale e il voto determinante dei soci di maggioranza esercitato all'unico fine di ledere i diritti dei soci di minoranza.

I requisiti richiesti per la configurabilità dell'abuso di maggioranza sono chiaramente esplicitati in una significativa pronuncia della Corte di Cassazione²¹, nella quale si afferma che *“l'abuso di potere è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari quando la deliberazione: a) non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società; deve pertanto trattarsi di una deviazione dell'atto dallo scopo economico-pratico del contratto di società per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale; b) sia il risultato di una*

²⁰ RESCIGNO P. *L'abuso del diritto*, in *Riv.dir. civ.*, Cedam, Milano 1965, I, 280

²¹ Cass. n. 27387, 12.12.2015, in *Foro It.*, 2016, 129, XII, 3452, alla quale si rinvia per le argomentazioni relative all'abuso di maggioranza e alle puntualizzazioni rispetto alla pronuncia del 1995; nello stesso senso Cass. n. 15942, 17.7.2007.

intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli poiché è rivolta al conseguimento di interessi extrasociali”²².

I due predetti indici non sono richiesti congiuntamente, ma alternativamente, ai fini della sussistenza dell’abuso di maggioranza.

In conclusione, si può affermare che l’abuso di maggioranza ricorre ed è causa di annullamento della deliberazione assembleare quando la delibera adottata con il voto determinante della maggioranza sia, in concreto, finalizzata al conseguimento da parte del gruppo di controllo di un interesse estraneo ed antitetico rispetto all’interesse sociale ed esclusivo dei soci di maggioranza (cioè al perseguimento di ingiustificati vantaggi per questi ultimi) ovvero sia il risultato di un’intenzionale attività fraudolenta della maggioranza finalizzata soltanto a provocare la lesione dei diritti dei soci di minoranza, in violazione dei canoni di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto.

²² Tale orientamento è seguito anche dalla recente giurisprudenza di merito: v, tra le altre pronunce, Trib. Palermo, 15.10.2015; Trib. Roma, 31.3.2017, in *Giur. It.*, 2017, 1892, con nota di Riganti F., *Note in tema di maggioranza e interesse sociale*, in *Giur. It.*, 8-9, 2017, 1893

CAPITOLO 2

CASISTICA GIURISPRUDENZIALE

1. AMBITI DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO

Le ipotesi di abuso della maggioranza realizzate mediante delibere assembleari sono numerose e non suscettibili di facile classificazione, potendo teoricamente ricomprendere qualsiasi deliberazione dell'assemblea caratterizzata dai caratteri fraudolenti sopra indicati.

La modalità più opportuna per delineare tale fattispecie è quella di esaminare la casistica giurisprudenziale in tema di abuso di maggioranza.

Di seguito si procederà, quindi, con un breve esame delle pronunce giudiziarie in materia.

1.1. MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE

Casi di abuso da parte dei soci di maggioranza possono verificarsi nelle ipotesi di delibere assembleari di modifica dello statuto sociale.

Si segnala, tra le pronunce più interessanti, quella del Tribunale di Torino riguardante la modifica dei criteri per la determinazione del valore della partecipazione del socio in caso di recesso²³. Veniva ritenuto il carattere abusivo della delibera (assunta appena prima dell'entrata in vigore della riforma del 2003), poiché la modifica della clausola sul recesso era stata effettuata mediante introduzione di una disciplina migliorativa rispetto alla legge vigente, ma peggiorativa rispetto a quella che sarebbe entrata in vigore dopo pochi giorni (in particolare dell'art. 2437 c.c., secondo cui il socio di minoranza avrebbe potuto recedere di fronte ad una siffatta delibera). L'adozione di tale delibera, in quel momento, era, quindi, diretta esclusivamente a ledere i diritti del socio di minoranza. Ulteriori sintomi di abuso erano stati ravvisati nel fatto che si era trattato dell'unica modifica dello statuto e

²³ Trib. Torino, 26.11.2004, in *Giur. It.*, 2005, 751

che la delibera era stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Un altro caso di accoglimento dell'impugnazione di una delibera per abuso di maggioranza aveva interessato una deliberazione con cui era stata introdotta nello statuto una clausola di prelazione c.d. impropria (la quale attribuiva la determinazione del prezzo per la cessione delle azioni ad un arbitraggio, impedendone ai soci la vendita a terzi per un prezzo più vantaggioso), con esclusione del diritto di recesso²⁴. La prova del carattere abusivo era rinvenuta nelle le seguenti circostanze: la deliberazione introduceva per la prima volta una clausola limitativa della circolazione delle azioni molto gravosa; veniva contestualmente escluso il diritto di recesso; comportava una limitazione alla circolazione delle azioni che, in concreto, riguardava solo la minoranza; la motivazione della delibera era inconsistente (mantenimento del carattere familiare della proprietà a fronte della maggioranza del capitale detenuta da società di capitali); erano presenti rapporti conflittuali tra i soci.

Più di recente, il Tribunale di Milano si è pronunciato in ordine all'eliminazione della clausola di prelazione dallo statuto²⁵. Nella specie, è stato ritenuto integrato l'abuso di maggioranza sul rilievo per cui, anche se era previsto il potere della maggioranza di modificare lo statuto eliminando la clausola relativa al diritto di prelazione, l'eliminazione della clausola quando fossero stati presenti o di imminente verifica i presupposti per l'esercizio di tale diritto da parte del socio di minoranza (ossia nell'imminenza di una vendita) avrebbe significato permettere l'abrogazione di fatto del diritto stesso di prelazione, ad arbitrio della maggioranza; né l'eliminazione di una tale previsione statutaria avrebbe potuto risultare rispondente ad un interesse della società (come la presenza del diritto di prelazione e, comunque, che lo stesso non sia eliminato abusivamente)²⁶.

²⁴ Trib. Vicenza, 31.10.2005, in *Giur. Comm.*, 2007, 2, I, 390

²⁵ Trib. Milano, 22.1.2015, in www.giurisprudenzadelleimprese.it

²⁶ Cass. n. 1230, 3.6.2014

Ulteriori ipotesi di delibere di modifiche statutarie oggetto di impugnazione per abuso della regola della maggioranza sono state casi di modifica dei *quorum* assembleari e di introduzione o di soppressione di una clausola di voto scalare.

In particolare, è stata dichiarata l'invalidità di una deliberazione di riduzione del *quorum* deliberativo stabilito per l'assemblea straordinaria in seconda convocazione, poiché ciò consentiva al socio di maggioranza (titolare del 52,30% del capitale) di modificare l'originaria struttura organizzativa della società, come prevista dai soci fondatori, che garantiva alla minoranza un sostanziale potere di veto rispetto alle decisioni di maggiore rilevanza. Tale delibera veniva ritenuta connotata da abuso di maggioranza, poiché adottata dal socio di controllo in violazione dei principi di buona fede e correttezza, in assenza di un interesse sociale e con lo specifico fine di arrecare pregiudizio alla minoranza²⁷.

E' stato, invece, escluso l'abuso di maggioranza con riferimento all'introduzione nello statuto di una clausola di voto scalare diretta a ridurre, attraverso un meccanismo inversamente proporzionale all'aumento della partecipazione oltre il 10%, il diritto di voto spettante al socio. Non è stato, infatti, ritenuto illegittimo individuare delle soglie sostanzialmente finalizzate a bloccare la compagine sociale nella situazione di fatto preesistente, in quanto tale circostanza potrebbe rispondere all'interesse sociale alla stabilità della composizione societaria, e, dunque, non essere connotata da intento fraudolento e arbitrario in danno dei soci di minoranza²⁸.

1.2. DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'abuso di maggioranza può rilevare anche in materia di mancata distribuzione degli utili.

La giurisprudenza di legittimità ha statuito che il diritto alla ripartizione degli utili nasce

²⁷ Trib. Palermo, 27.2.2019, cit.

²⁸ Trib. Perugia, 25.6.2008, in *Società*, 2010, 221

con l'adozione della relativa delibera e la decisione dell'assemblea di sospenderne la distribuzione può essere sindacata solo qualora sia configurabile una manovra della maggioranza finalizzata a conseguire una posizione di vantaggio ai danni degli altri soci²⁹.

Il Tribunale di Milano ha ritenuto il carattere abusivo di una deliberazione, con la quale era stata negata la distribuzione degli utili realizzati nei tre anni precedenti, nonostante la loro considerevole entità, in presenza di rapporti conflittuali tra i soci e in mancanza di ragioni indicative della necessità di accantonare gli stessi a riserva³⁰.

1.3. SOSTITUZIONE E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

La giurisprudenza ha riscontrato ipotesi di abuso di maggioranza in alcune fattispecie di revoca degli amministratori e di determinazione dei loro compensi³¹, nelle quali risultava comprovata la sussistenza degli indici di abuso sopra indicati.

E' stato, ad esempio, individuato un abuso della maggioranza in un caso di delibera di sostituzione dell'organo amministrativo, priva di valida motivazione ed adottata solo per procedere all'estromissione del precedente amministratore, il quale era espressione della minoranza, prima della scadenza del mandato e in mancanza di una formale revoca dello stesso, nonché in assenza di esigenze di soddisfare un qualsiasi interesse sociale³².

Il Tribunale ha rilevato che la delibera con cui si nomina l'amministratore è un atto negoziale tra società e amministratore, vincolante per le parti, ai sensi dell'art. 1372 c.c., fino alla scadenza del mandato, salvo ricorrenza delle cause tipiche di cessazione

²⁹ Cass. n. 2020, 29.1.2008, in *Società*, 2008, 8, 974; Cass. n. 2958, 11.3.1993, in *Riv. dir. comm.*, 1994, II, 311. Trib. Milano, 17.2.2012, in *Corriere Giur.*, 2012, 1479.

³⁰ Trib. Milano, 28.5.2007, in *Giur. It.*, 2008, I, 130

³¹ Sulla revoca degli amministratori: Trib. Milano, 6.7.2013, in *Giur. It.*, 2014, 123; Trib. Milano, 7.11.2012, in *Società*, 2013, 797; App. Milano, 18.10.2006, in *Giur. It.*, 2007, 1450; Trib. Roma, 10.10.2008, in *Riv. Dir. Comm.*, 2009, 321; sui compensi degli amministratori: Cass. n. 15942, 17.7.2007, in *Riv. Not.*, 2009, 640, con nota TIMPANO E., *L'interesse sociale tra contrattualismo e istituzionalismo in relazione al conflitto di interessi assembleari e all'abuso della regola della maggioranza*.

³² Trib. Milano, n. 4030, 23.4.2019

dell'incarico, con le conseguenze previste da norme di legge e di statuto, e che l'importanza di tale atto negoziale si estende anche nei riguardi dei soci. Non è, quindi, consentito all'assemblea di sostituire l'organo amministrativo, prima della scadenza naturale del mandato, in assenza di uno specifico interesse sociale. Ciò vale, a maggior ragione, quando la sostituzione comporta un danno per i soci di minoranza, i quali, non potendo più partecipare al C.d.A., rimarrebbero privati di tutti i relativi poteri (ossia quelli di conoscenza degli affari sociali, di decisione e gestione, di controllo e, se necessario, di espressione del proprio dissenso). La deliberazione è stata, quindi, qualificata come connotata da abuso poiché adottata arbitrariamente dal socio di maggioranza, in assenza di un qualsiasi interesse sociale ed in danno del socio di minoranza.

1.4. FUSIONI SOCIETARIE

Questioni relative alla sussistenza di fattispecie di abuso di maggioranza possono porsi anche con riferimento alle fusioni.

Nelle operazioni di fusione, invero, può esistere un interesse del socio di maggioranza, che sia anche titolare di una quota di capitale della società destinata alla fusione, ad addivenire a un rafforzamento della propria posizione di controllo in quella derivante dalla fusione o incorporazione. Si deve, dunque, rilevare che, qualora l'operazione risponda soltanto ad un tale interesse del socio di maggioranza, la fusione non sia giustificata da un corrispondente apprezzabile interesse della società e la delibera risulti adottata esclusivamente ai danni della minoranza, sarebbe ravvisabile un'ipotesi di abuso di maggioranza³³.

L'abuso, ad esempio, può configurarsi nel caso di un difetto di congruità nella determinazione del rapporto di cambio.

³³ TANTINI G., *Trasformazione e fusione*, in GALGANO F., *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, 8, Cedam, Padova, 1985, 315; SERRA A., *La trasformazione e la fusione delle società*, in RESCIGNO P., (diretto da), *Trattato di diritto privato*, Giappichelli, Torino, 1985, vol. 17, 359

Interessante appare una recente sentenza della Cassazione, la quale, pur dichiarando inammissibile il ricorso proposto da alcuni piccoli azionisti per la novità della censura rispetto a quelle proposte davanti ai giudici di merito, ha affermato la riconducibilità alla categoria del c.d. abuso di maggioranza - qualora ne sussistano i relativi requisiti - delle deliberazioni assembleari maggioritarie di modifica della preesistente struttura sociale, che producano un'incidenza diretta o indiretta sulla posizione dei singoli soci rispetto alla configurazione originaria della società³⁴. In particolare, la Suprema Corte ha rilevato come la violazione dei canoni generali di buona fede e correttezza, che si applicano anche al concreto esplicarsi del principio di maggioranza nelle delibere assembleari, possa portare ad eccessi ed abusi di potere da parte dei soci di maggioranza, suscettibili di configurare una causa, non solo di annullabilità delle deliberazioni sia pure regolarmente adottate, ma anche di un obbligo di risarcimento del danno cagionato ai soci di minoranza.

La fattispecie di c.d. abuso di maggioranza, in tal caso, è individuata in una deviazione dagli scopi sociali, consistente nella fraudolenta attività dei soci di maggioranza espressamente finalizzata a ledere i diritti di partecipazione e i connessi diritti patrimoniali spettanti agli altri soci.

1.5. OPERAZIONI RELATIVE ALLE AZIONI

Casi di abuso della maggioranza potrebbero essere integrati anche da delibere assembleari di acquisto e vendita di azioni proprie³⁵ e di raggruppamento di azioni.

Le delibere di raggruppamento di azioni, invero, se non unanimi, possono rappresentare

³⁴ Cass. n. 10096, 28.5.2020; nel senso della configurabilità della figura dell'abuso di maggioranza di siffatte delibere maggioritarie, anche: Cass. n. 15950, 17.7.2007; Cass. n. 15942, 17.7.2007; Cass. n. 9353, 11.6.2003; Cass. n. 11151, 26.10.1995.

³⁵ PARTESOTTI G., Le operazioni sulle azioni, in COLOMBO G.E. e PORTALE G.B. (diretto da), Trattato delle società per azioni, II, t.1, Giappichelli, Torino, 1991, 389; Cass. n. 1361 del 2011 in <https://www.rivistadirittosocietario.com>; Trib. Perugia, 22.12.2000.

una fonte di lesione del diritto dei soci al mantenimento del loro status, ossia del loro interesse a mantenere proporzionalmente inalterata la propria partecipazione sociale³⁶.

La scelta della maggioranza di raggruppare le azioni viene ritenuta illegittima qualora limitativa dei diritti relativi alle partecipazioni della minoranza, senza che tale sacrificio trovi una ragionevole giustificazione dal punto di vista imprenditoriale o organizzativo³⁷.

1.6. SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLA SOCIETA'

Un altro insieme di pronunce ha affrontato il tema delle impugnazioni per abuso di maggioranza di deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento anticipato della società.

Secondo un costante orientamento della Cassazione, la delibera di scioglimento anticipato di una società può essere annullata, in difetto delle motivazioni previste per la sua adozione, sotto il profilo dell'abuso di maggioranza.

L'abuso della regola di maggioranza è causa di annullamento della delibera qualora la stessa non trovi nessuna giustificazione nell'interesse della società - perché il voto dei soci di maggioranza è diretto al perseguimento di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale - o sia intenzionalmente finalizzata alla lesione dei diritti di partecipazione o patrimoniali dei soci di minoranza.

Il fatto che lo scioglimento anticipato non risponda agli interessi dei soci di minoranza dissenzienti non può da solo integrare motivo idoneo all'annullamento della deliberazione, rilevando a tal fine esclusivamente l'ipotesi di esercizio del proprio potere di voto da parte della maggioranza in maniera ingiustificata o fraudolenta nei confronti della minoranza.

Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui la delibera inerente lo scioglimento della società è riservata dalla legge alla discrezionalità della maggioranza,

³⁶ Trib. Milano, 24.4.2011, in *Gir. It.* 2011, 2582.

³⁷ Trib. Reggio Emilia, 27.4.1994, in *Giur. Comm.*, II, 1995, 741; Trib. Milano, 15.4.1991, in *Giur. It.*, I, 1991, 649

restando preclusa, al di fuori delle suddette ipotesi, ogni possibilità di controllo in sede giudiziaria dei motivi posti alla base della decisione maggioritaria. Il sindacato giurisdizionale non può, invero, estendersi alle esigenze inerenti l'economia individuale dei soci, restando gli stessi liberi di decidere circa lo scioglimento anticipato e non sussistendo alcun diritto dei singoli soci (o della società) al mantenimento del rapporto sociale fino al termine indicato nello statuto, né un divieto di scioglimento anticipato della società anche qualora essa non risulti in perdita.

I giudici, sia di legittimità che di merito, pur riconoscendo astratto rilievo alla regola dell'abuso di maggioranza nell'ipotesi di scioglimento anticipato, hanno concluso che, per l'annullamento della relativa deliberazione, sia necessaria la prova, da parte dei soci di minoranza impugnanti, dell'intenzione fraudolenta ed esclusiva dei soci di maggioranza di perseguire interessi divergenti da quelli sociali o di ledere i diritti della minoranza, pervenendo, nella maggior parte dei casi, al rigetto della domanda per il mancato adempimento dell'onere probatorio.

CAPITOLO 3

AUMENTO DI CAPITALE

1. OSSERVAZIONI GENERALI

Uno dei maggiori pericoli per i soci di minoranza, nell'ambito della dialettica interna alle società di capitali, è rappresentato dalla c.d. *dilution*, e cioè dall'aumento di capitale deciso - e sottoscritto - dai soli soci di maggioranza.

Tutti i soci hanno il diritto di sottoscrivere (in proporzione alle partecipazioni) l'aumento deliberato dall'assemblea, ma, qualora vi provvedano i soli soci di maggioranza, per l'impossibilità dei soci di minoranza di sottoscriverlo, la partecipazione della minoranza rimarrà – seppure quantitativamente inalterata - in concreto proporzionalmente ridotta.

La competenza a deliberare l'aumento del capitale, in assenza di clausola statutaria che attribuisca tale potere agli amministratori (art. 2481 c.c.), spetta all'assemblea, che vi provvede “*con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale*” (art. 2479 c.c.). In sostanza, in tal caso, i soci di maggioranza possono deliberare un aumento di capitale, anche senza il consenso e nonostante il dissenso della minoranza.

Il rischio di abusi della maggioranza è evidente, potendo i soci di maggioranza deliberare l'aumento in modo strumentale, ossia al fine di ridimensionare la partecipazione – o estromettere di fatto - i soci “sgraditi”, mediante la fissazione di un aumento di importo superiore alle disponibilità economiche dei soci di minoranza e la sottoscrizione dello stesso da parte della sola maggioranza, che rafforzerebbe, così, la posizione dominante.

La giurisprudenza è univoca nel negare il diritto di recesso ex art. 2473 c.c. in siffatte

ipotesi³⁸, nonostante la diluizione della partecipazione comporti, in concreto, una riduzione del peso societario dei soci di minoranza “scomodi”.

L'unica via percorribile per la minoranza in tali ipotesi resta quella di impugnare la deliberazione di aumento di capitale, eccependo l'invalidità per abuso della maggioranza.

2. AUMENTO DI CAPITALE NON SOTTOSCRIVIBILE DAI SOCI DI MINORANZA

Le pronunce giurisprudenziali relative all'impugnazione di delibere di aumento di capitale di notevole importo che la minoranza era impossibilitata a sottoscrivere per indisponibilità finanziaria, vedendo così diluita la propria partecipazione sociale, possono raggrupparsi in due contrapposti filoni: di rigetto della domanda e di riconoscimento dell'abuso.

Pare opportuno dare conto di entrambi gli indirizzi, iniziando dai casi di diniego.

Il Tribunale di Salerno rigettava la doglianza della minoranza, rilevando come le scelte della società di reperire i mezzi finanziari all'interno, senza ricorrere all'indebitamento esterno fossero insindacabili dall'Autorità Giudiziaria, trattandosi di valutazioni di opportunità³⁹. Motivazione analoga era espressa dal Tribunale di Milano in un caso in cui i soci di minoranza lamentavano l'eliminazione di ogni potere sulla gestione societaria in seguito a due aumenti di capitale: si riteneva che l'opzione della maggioranza in favore dell'autofinanziamento rientrasse nell'ambito della discrezionalità di gestione e non fosse indice di abuso la mancata previsione del sovrapprezzo per la sottoscrizione delle nuove

³⁸ Il socio di minoranza è autorizzato al recesso esclusivamente nel caso in cui con una delibera della maggioranza siano modificati “*particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili*” attribuiti dall'atto costitutivo a singoli soci (art. 2468 co. 4 c.c.) e non generici diritti spettanti ai soci per la loro partecipazione societaria.

³⁹ Trib. Salerno, 24.7.2008, in *Massima redazionale*, 2008: ipotesi di aumento di capitale da . 54.000.000 a L. 1.354.000.000.

azioni (la legge impone il sovrapprezzo solo se sia escluso o limitato il diritto di opzione)⁴⁰.

Il Tribunale di Trento rigettava l'impugnazione di una delibera di aumento di capitale, rilevando che i soci di minoranza non avevano fornito elementi indiziari idonei a provare che la deliberazione avesse scopo emulativo e fraudolento e fosse finalizzata soltanto a danneggiare la minoranza, e che la delibera rispondeva all'interesse della sociale, stante la prova documentale di perdite sostanzialmente pari all'aumento di capitale deliberato⁴¹.

Una recentissima pronuncia del Tribunale di Milano, nel rigettare la domanda della minoranza, evidenziava che la configurabilità dell'abuso di maggioranza fosse esclusa in radice dalla possibilità di ravvisare un interesse sociale all'adozione della deliberazione e che, in ogni caso, il sindacato del giudice sull'esercizio del potere discrezionale dovesse limitarsi alla legittimità della delibera, attraverso l'esame di elementi sintomatici in maniera evidente di violazione della buona fede. Tale sindacato non potrebbe, invece, spingersi a complesse valutazioni di merito circa l'opportunità delle scelte gestionali e programmatiche della società sottese alla delibera. Si rilevava, inoltre, che la previsione dell'aumento "alla pari", e cioè senza fissazione di un sovrapprezzo, non fosse indice di abuso, essendo previsto il diritto di opzione a tutti i soci⁴².

Il principale criterio "negativo" di valutazione per stabilire se sia integrato o meno un abuso della maggioranza è costituito dall'interesse sociale: il perseguimento di tale interesse legittima il "vulnus" all'interesse individuale del socio, pregiudizio giustificato

⁴⁰ Trib. Milano, 14.7.2003, in *Gius.*, 2004: fattispecie di riduzione, a seguito dell'aumento del capitale, della partecipazione della minoranza dal 49,7% a meno del 20% del capitale sociale.

⁴¹ Trib. Trento, 14.8.2020, in *www.eclegal.it*, 23.2.2021

⁴² Trib. Milano, n. 804 del 31.1.2022. in <https://iusletter.com/aumento-di-capitale-e-abuso-della-maggioranza>, 19.5.2022: fattispecie di impugnazione di delibera di aumento di capitale da €. 400.000 a €. 800.000, adottata in funzione dell'interesse sociale al salvataggio della partecipata Editoriale S.r.l., in cui la diluizione della partecipazione dei soci di minoranza costituiva effetto naturale dell'esercizio del potere discrezionale della maggioranza coerente con l'interesse della società.

ogni qual volta sia bilanciato da un beneficio per la società⁴³.

Fondamentale è, dunque, la prova dell'esclusiva finalità di ledere i diritti della minoranza, prova affatto semplice, soprattutto in un contesto di diffusa sottocapitalizzazione, in cui l'interesse sociale alla patrimonializzazione appare quasi come implicito⁴⁴. Al riguardo, si dimostrano emblematici due provvedimenti del Tribunale di Palermo che, nella valutazione dei contrapposti interessi, attribuivano rilevanza, ai fini del rigetto delle istanze di sospensione delle delibere di aumento, al fatto che le delibere fossero dirette a patrimonializzare la società⁴⁵. In vari casi, il rigetto era motivato dalla mancanza di prova della difficoltà per i soci di minoranza di procedere alla sottoscrizione dell'aumento⁴⁶.

Passando a trattare le pronunce che hanno affermato la sussistenza dell'abuso, si rileva che i principali indizi valutati dai giudici per la decisione sono: esistenza di pregressi dissidi e contrasti tra la maggioranza e la minoranza; consapevolezza della maggioranza della mancanza in capo ai soci di minoranza dei mezzi finanziari per la sottoscrizione dell'aumento di capitale e dell'impossibilità degli stessi di sottoscriverlo; modalità dell'aumento (ad esempio: ingentissimo e senza sovrapprezzo); inconsistenza delle motivazioni della delibera di aumento di capitale⁴⁷. In particolare, il Tribunale di Como aveva riconosciuto l'abuso con riguardo a una delibera, con cui - in una società composta da due soci (marito e moglie in fase di separazione) - il socio di maggioranza e amministratore (il marito), aveva deciso un aumento pari ad oltre tre volte il capitale

43 Trib. Milano, n. 1157 del 30.1.2017, in <https://www.dirittobancario>, 2.3.2018, che rigettava la domanda ritenendo che il pregiudizio alla minoranza fosse giustificato dall'interesse della società.

44 MEOLI M., *Abuso della maggioranza difficile negli aumenti di capitale*, in *Eutekne.Info*, 1.8.2016.

45 Trib. Palermo, 15.10.2015 e 5.11.2015

46 Così, tra le altre, Trib. Torino, n. 6473 del 3.11.2015, in www.giurisprudenzadelleimprese.it: nella fattispecie - delibera di aumento di capitale da €. 50.000 a €. 800.000, adottata dalla maggioranza per dare alla società le risorse necessarie per una vicenda giudiziaria - era emerso che i soci di minoranza disponevano di un ingente patrimonio immobiliare, sintomo del possesso di risorse mobiliari facilmente liquidabili.

47 SCANAVINO F., *L'abuso della maggioranza negli organi collegiali: l'aumento di capitale*, in <https://www.eclegal.it/labuso-della-maggioranza-negli-organi-collegiali-laumento-caitale>, 16.4.2021

sociale per fronteggiare difficoltà finanziarie conseguenti al venir meno dell'introito relativo a un canone di locazione. Ciò, stante la ricorrenza dei seguenti elementi di fatto considerati sintomatici: il socio di maggioranza era amministratore e controllava la società locataria; la società locatrice non aveva agito per il pagamento dei canoni; tra le parti era in corso una causa di separazione⁴⁸. Un altro caso interessante in cui è stata affermata l'esistenza di un abuso della maggioranza da parte del Tribunale di Milano aveva riguardato la Società Campari S.p.A.⁴⁹. In un contesto conflittuale, i soci di maggioranza delle due società che controllavano la Campari S.p.A. avevano deliberato l'aumento del capitale da 50 milioni di lire a 50 miliardi e 200 milioni di lire, con conseguente diluizione della partecipazione della minoranza dal 40% allo 0,5% . Nella fattispecie erano stati ritenuti indicativi di abuso: la consapevolezza dei soci di maggioranza che il socio di minoranza non disponeva dei mezzi finanziari per la sottoscrizione dell'aumento (stante anche la mancata reiterata distribuzione degli utili); l'entità ingentissima dell'aumento, peraltro senza sovrapprezzo; le circostanze temporali dell'aumento di capitale (deciso in tutta fretta e poi revocato immediatamente dopo la cessione delle proprie quote a terzi da parte della socia di minoranza), la mancanza di adeguata motivazione dell'aumento.

La Cassazione, nel pronunciarsi circa un caso di abuso mediante delibera di aumento di capitale non sottoscrivibile dal socio di minoranza per le sue note condizioni finanziarie, ha statuito che il danno risarcibile si produce non al momento della vendita delle azioni a un terzo a un prezzo inferiore al valore reale, ma al momento e per effetto della delibera di aumento, a causa della "sostanziale svalutazione" del valore della partecipazione del socio di minoranza, conseguente all'aumento di capitale deciso dalla maggioranza⁵⁰.

⁴⁸ Trib. Como, 1.6.2000, in *Giur. Comm.*, 1,2002, 125.

⁴⁹ Trib. Milano, 28.9.2006, in *Giur. It.*, 2007, 387

⁵⁰ Cass. n. 18770 del 2.7.2021, in *www.elegal.it*, 12.10.2021

3. RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE E SUCCESSIVI REINTEGRAZIONE E AUMENTO

Ipotesi ulteriori d'impugnazione per abuso della maggioranza hanno riguardato delibere di riduzione del capitale per perdite, con successiva reintegrazione e aumento dello stesso.

In tali casi, i soci di minoranza lamentavano, per lo più, che la maggioranza, con argomentazioni fondate su dati peggiorativi rispetto all'effettiva situazione finanziaria della società, avesse proceduto all'azzeramento del capitale e, poi, alla sua ricostituzione ed aumento, al solo fine di escludere la minoranza, impossibilitata alla sottoscrizione.

La giurisprudenza prevalente ha escluso l'abuso della maggioranza, poiché - qualora non sia provata la falsità dei dati del bilancio, che renderebbe nulla la delibera sotto altro profilo - la scelta della maggioranza di ricostituire il capitale perso (anche per importo maggiore rispetto al minimo) rientrerebbe nel potere discrezionale dei soci votanti. In un caso in cui la minoranza sosteneva l'abuso, deducendo che l'aumento di capitale era stato deciso nonostante l'inoperatività della società e le perdite esposte in bilancio non erano veritiere, il Tribunale di Roma rigettava la domanda, poiché la minoranza non aveva fornito un'adeguata prova degli indici di abuso, e, anzi, erano emerse perdite tali da azzerare il capitale sociale e la delibera di azzeramento e di successivo aumento del capitale consentiva di evitare la liquidazione e riavviare l'attività⁵¹. Il Tribunale di Catanzaro riteneva che il riconoscimento dell'abuso fosse precluso dalla sussistenza di un interesse sociale all'aumento di capitale (in presenza di perdite tali da determinare l'azzeramento del capitale e al fine di conseguire l'oggetto sociale), non costituendo l'incapienza del socio minoritario elemento idoneo a dimostrare il vizio lamentato⁵².

⁵¹ Trib. Roma, 6452, 31.3.2017, in <https://iusletter.com>, 22.6.2017

⁵² Trib. Catanzaro, ord. 4.11.2020

La Corte di Appello di Milano ha, invece, ritenuto sussistenti gli estremi dell'abuso di maggioranza in presenza di una delibera di azzeramento e successiva ricostituzione del capitale. Ciò, sulla base dei seguenti elementi indiziari: il bilancio, che evidenziava una perdita del capitale *ex art. 2447 c.c.*, aveva avuto ad oggetto un esercizio inferiore all'anno, mentre, se l'esercizio fosse stato chiuso al suo termine naturale, la situazione patrimoniale sarebbe stata in pareggio o con perdita molto minore (considerate le plusvalenze realizzate negli ultimi mesi, note alla maggioranza all'atto della delibera); inoltre, la convocazione dell'assemblea per l'adozione della delibera era stata inviata al socio di minoranza nel domicilio indicato nel libro soci, ma in cui notoriamente il socio non abitava (a differenza delle precedenti comunicazioni inviate presso il reale domicilio)⁵³.

4. ALTRE IPOTESI

Senza pretese di completezza, si ritiene di dare conto del rigetto di una domanda di annullamento di una delibera di aumento del capitale mediante compensazione con un credito da finanziamenti del socio, poiché la delibera (pur rispondendo a un interesse proprio del socio) non ledeva, ma anzi era conforme all'interesse sociale, dal momento che serviva ad aiutare la società a risollevarsi da una difficile situazione economico/finanziaria e che la minoranza non aveva provato l'impossibilità di esercitare il diritto di opzione⁵⁴.

E' stato, inoltre, affermato che, sebbene la delibera di aumento del capitale sociale possa prevedere l'effettuazione in natura, qualora l'aumento del capitale sia previsto come scindibile, non possa ritenersi legittimo che, se il socio di minoranza non intenda sottoscrivere in natura, competa solo agli altri soci di effettuare la sottoscrizione in denaro.

In un caso siffatto, la delibera è stata annullata per abuso della maggioranza⁵⁵.

⁵³ Corte Appello Milano, 18.4.2000, in *Società*, 2000, 958

⁵⁴ Trib. Torino, 5.11.2015, in *www.dirittobancario.it*

⁵⁵ Trib. Roma, 18.2.2020

CAPITOLO 4

CONSEGUENZE DELL'ABUSO

1. CONSEGUENZE GIURIDICHE DELL'ABUSO DI MAGGIORANZA

I rimedi a disposizione dei soci di minoranza che ritengano di essere stati pregiudicati da una deliberazione viziata da abuso di maggioranza sono: l'impugnativa della delibera *ex art. 2377 c.c.* (per le S.p.A.) ed *ex art. 2479 ter c.c.* (per le S.r.l.) per l'annullamento della stessa (c.d. tutela reale) e l'azione per il risarcimento dei danni (c.d. tutela obbligatoria)⁵⁶.

1.1. INVALIDITÀ DELLA DELIBERA

La conseguenza sanzionatoria tipica nei confronti dell'abuso consiste nell'annullamento della delibera. La tutela reale comporta che, nel caso di una delibera adottata in violazione di norme o principi dell'ordinamento e lesiva degli interessi del socio di minoranza, quest'ultimo, mediante impugnazione, possa paralizzarne gli effetti con l'annullamento. E' pacifico che l'annullamento della delibera per abuso di maggioranza rappresenti un rimedio residuale, al quale si può ricorrere soltanto in presenza di situazioni, che, sebbene invalidanti proprio perché abusive, non risultino specificamente previste e regolate dall'ordinamento come autonomi vizi della stessa ⁵⁷. Tale strumento, in quanto posto a protezione di una posizione individuale, opera solo a seguito di un'impugnazione della delibera, per la quale sono previste specifiche soglie minime di partecipazione, limitazioni temporali e ipotesi di sanatoria⁵⁸. La sentenza di annullamento, *ex art. 2377 co. 7 c.c.*, riverbera i suoi effetti nei confronti di tutti i soci (avendo lo stesso carattere vincolante

⁵⁶ SACCHI R., *Tutela reale e tutela obbligatoria della minoranza*, in Abbadessa P., PORTALE (diretto da), *Il nuovo diritto delle società, Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, 2, Giappichelli Torino, 2006, 136

⁵⁷ Trib. Milano, 13.5.2011, in *Società*, 2001, 856; nella specie l'impugnazione per abuso era ritenuta infondata, poiché le irregolarità denunciate (falsità del bilancio sulla cui base era stata adottata la delibera) configuravano vizi autonomi dell'atto.

⁵⁸ CHIAPPETTA F., *Annulabilità delle deliberazioni*, in *Assemblea*, PICCIAU A, Giuffrè, Milano, 2008, 280

della delibera adottata in conformità alla legge e allo statuto), degli organi amministrativi (tenuti a conformarsi alla pronuncia) e dei terzi (salvi i diritti acquisiti in buona fede)⁵⁹.

1.2 TUTELA RISARCITORIA

La violazione dei principi di buona fede e correttezza, che connota l'abuso di maggioranza, può, altresì, dare luogo alla sanzione del risarcimento dei danni a carico della società e in favore dei soci di minoranza direttamente danneggiati⁶⁰. Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, in presenza di un abuso di maggioranza sarebbe possibile anche proporre una domanda di tipo risarcitorio nei confronti del socio di maggioranza⁶¹. A seguito dell'introduzione, con la Riforma del 2003, del comma 4 dell'art. 2377 c.c., la tutela risarcitoria può essere non solo cumulativa, ma anche sostitutiva della tutela reale, e, dunque, svincolata rispetto all'impugnativa della deliberazione⁶². L'azione risarcitoria, inoltre, costituisce un giusto contrappeso rispetto alle limitazioni del diritto all'impugnativa previste per i soci di minoranza, quando non raggiungano il *quorum* di partecipazione necessario per la legittimazione (ipotesi di frequente ricorrenza), garantendo agli stessi – se in grado di provare il danno patito e il nesso causale con la delibera adottata mediante abuso di maggioranza – almeno il diritto al risarcimento del danno.

⁵⁹ FRANCHI A., *L'abuso del diritto nelle società*, Giuffrè, Milano, 2020, 36.

⁶⁰ GUERRERA F., *Abuso del voto e controllo di correttezza sul procedimento deliberativo assembleare*, in *Riv. Soc.*, 2002, 202

⁶¹ PREITE D., *op.cit.*, 86, secondo il quale l'obbligo di risarcimento sorgerebbe in capo alla società e direttamente ai soci di maggioranza (la società potrebbe poi rivalersi su tali soci). GUERRIERI G., *Limiti alla tutela reale e portata della tutela risarcitoria nell'ipotesi di scissione e di altre deliberazioni assembleari di s.p.a.*, in *Giur. Comm.*, II, 2007, 364.

⁶² STABILINI A., *op. cit.*, 845; Trib. Milano, 28.9.2006, in *Giur. It.*, 2,2007, 387, in cui il Tribunale respingeva l'eccezione di parte convenuta, secondo cui la mancata impugnazione della delibera impediva all'attrice di proporre domanda risarcitoria, affermando che *“la pronuncia di annullamento della delibera non è affatto necessaria a gli effetti del risarcimento del danno che la stessa avrebbe provocato”, perché “la sanzione dell'annullamento attiene al piano della tutela reale ed è funzionale e rimuovere un vincolo a carico di tutti i soci”, mentre “il risarcimento, a prescindere dal permanere di detto vincolo, è funzionale a ristorare il socio, parte del contratto sociale, che dall'inadempimento dello stesso, frutto di una condotta contraria a lealtà e buona fede espressasi nella specie attraverso la delibera, abbia riportato un danno. Si tratta di due piani di tutela distinti”*; nello stesso senso, Trib. Vicenza, 31.10.2005, in *Giur. Comm.*, II, 2007, 390; C. App. Bologna n. 1131, 5.10.2010, in *De Jure*.

2. SINDACATO GIUDIZIARIO E ONERE DELLA PROVA DELL'ABUSO

Stante il principio maggioritario, la maggioranza va considerata legittimo interprete della volontà della società fintanto che agisca in funzione dell'interesse sociale, pure qualora la decisione assunta non risponda agli interessi della minoranza. Solo in presenza di indici presuntivi dell'abuso di maggioranza, sopra indicati, i soci di minoranza possono procedere all'impugnativa della delibera o agire per ottenere il risarcimento dei danni.

Il sindacato giudiziario circa la sussistenza dell'abuso è esclusivamente un sindacato di legittimità, non potendo essere soggetti a controllo il merito e l'opportunità della decisione della maggioranza finalizzata al perseguimento dell'interesse della società⁶³.

L'onere di provare la ricorrenza dei requisiti della figura dell'abuso incombe sui soci di minoranza che impugnano la delibera⁶⁴, che non possono limitarsi a generiche allegazioni, ma devono dimostrare la ricorrenza di elementi concreti indicativi del fatto che la stessa sia stata adottata esclusivamente con finalità fraudolenta e per un interesse extrasociale. Non è, quindi, sufficiente la prova della lesione di un interesse del socio di minoranza, dovendo essere dimostrata anche la mancanza di un concomitante interesse sociale. Solo in caso di palese irragionevolezza/incongruità della delibera rispetto all'interesse sociale dedotto, spetterà, poi, alla società provare uno specifico interesse sociale idoneo giustificare il sacrificio dell'interesse della minoranza. Gli indici di abuso, la cui prova incombe sui soci di minoranza, possono essere costituiti sia da elementi di fatto già esistenti all'atto dell'approvazione della delibera e desumibili dal contenuto e/o dal contesto estrinseco della stessa sia da circostanze successive.

⁶³ PREITE D., *L'abuso della regola di maggioranza nelle deliberazioni assembleari delle società per azioni*, cit.; Cass. n. 27387, 12.12.2005 e Cass. n. 4923, 5.5.1995, secondo cui "resta preclusa ogni possibilità di controllo in sede giudiziaria dei motivi che hanno indotto la maggioranza alla votazione della delibera".

⁶⁴ Trib. Roma, 26.1.2018, in *Leggi d'Italia*.

La prova dell'abuso da parte dei soci di minoranza può essere fornita in modo diretto (ma è assai difficile) o, come avviene nella maggior parte dei casi, per presunzioni. In tale ipotesi, ai fini di ritenere provata la circostanza ignorata (ossia l'abuso di maggioranza) sono richieste la gravità, la precisione e la concordanza degli elementi di fatto dedotti e sottoposti alla valutazione del giudice. Nelle fattispecie sottoposte al vaglio giudiziario sono state ritenute rilevanti: la notoria impossibilità dei soci di minoranza di sottoscrivere l'aumento di capitale, la mancanza dei presupposti indicati a giustificazione della decisione, o altre circostanze, anche estrinseche alla deliberazione, sia anteriori che posteriori rispetto al momento della stessa, costituenti indici dell'unico intento di ledere la minoranza e dell'interesse antisociale o extrasociale in concreto sottostante alla delibera.

Con riguardo a impugnazioni relative ad un aumento di capitale, la giurisprudenza ha raramente valutato le circostanze dedotte (importo dell'aumento, mancanza di sovrapprezzo; conoscenza da parte della maggioranza della condizione di illiquidità dei soci di minoranza; mancanza di reali esigenze finanziarie della società), prese singolarmente, come idonee ai fini dell'annullamento della delibera per abuso di maggioranza⁶⁵.

E' stato, invero, ritenuto che la lesione dei diritti della minoranza debba risultare presente sia sotto il profilo soggettivo (intenzionalità del danno e consapevolezza della maggioranza di sfruttare l'incapienza finanziaria della minoranza), sia sotto quello oggettivo (effettiva illiquidità del socio di minoranza, notevole sproporzione tra la sua condizione finanziaria e l'importo da sottoscrivere, pretestuosità del motivo dedotto alla base dell'aumento di capitale)⁶⁶.

⁶⁵ Trib. Palermo, 29.2.2019; Trib. Milano, 7.6.2018; Trib. Milano, 31.7.2015; Trib. Bologna, 9.12.2016; Trib. Torino, 29.11.2013.

⁶⁶ Corte App. Firenze, 14.10.2014.

CONCLUSIONI

Nel presente elaborato, dato atto che nell'ordinamento italiano - in ambito societario - vige la regola maggioritaria e non esiste una norma che preveda espressamente una fattispecie di abuso nelle delibere assembleari (sotto forma di abuso dei singoli soci o dei soci unanimi o di divieto di abuso di maggioranza), si è affrontata la delicata questione, implicante rilevanti risvolti pratici, della tutela dei soci di minoranza nell'ipotesi in cui la maggioranza eserciti i propri diritti, formalmente nel rispetto dei limiti normativi, ma, in realtà, al fine di conseguire un interesse diverso da quello della società e con l'intento fraudolento di ledere i diritti di partecipazione della minoranza.

All'esito di un approfondimento teorico-ricostruttivo della problematica, può affermarsi che, nel diritto societario è riconosciuta, anche dalla giurisprudenza di legittimità, la figura dell'abuso di maggioranza, applicabile nelle ipotesi - altrimenti prive di tutela - in cui la deliberazione (alternativamente): non trovi alcuna giustificazione nell'interesse sociale/sia finalizzata al conseguimento di interessi extra-sociali; sia intenzionalmente e in maniera fraudolenta diretta a provocare una lesione dei diritti di partecipazione e dei diritti patrimoniali dei soci di minoranza *uti singuli*.

Il riconoscimento dell'abuso, i cui presupposti normativi sono individuati, dalla dottrina e dall'orientamento giurisprudenziale prevalente, nei principi di correttezza e buona fede (che, stante il riconoscimento della società come contratto, devono connotare l'attività dei soci nello svolgimento in comune dell'attività economica), può determinare l'annullamento della delibera abusiva e/o il risarcimento dei danni subiti dai soci di minoranza.

Costituisce onere probatorio specifico dei soci ricorrenti non soltanto allegare i c.d. sintomi di "abusività" della deliberazione, ma anche dimostrare, pure per presunzioni, che la stessa rappresenti una deviazione rispetto al perseguimento dell'interesse della società e che la

condotta della maggioranza costituisca un esercizio fraudolento del proprio diritto finalizzato alla compressione dei diritti della minoranza.

L'ammissibilità e il limite operativo del divieto di abuso di maggioranza, in materia societaria, risultano condizionati dalla c.d. *business judgement rule* e dal principio di insindacabilità in sede giudiziale delle scelte relative alla gestione della società.

Nonostante il ruolo potenzialmente rilevante dello strumento dell'abuso di maggioranza, la giurisprudenza è stata molto cauta nel riconoscere la sussistenza di tale figura.

Ciò, soprattutto, per il pericolo che un sindacato dell'Autorità Giudiziaria sulla "meritevolezza" delle decisioni sociali si risolva in un arbitrario intervento giudiziario su questioni privatistiche e, in particolare, sulla libertà della maggioranza di determinare la volontà della società, nonché in un'indagine di merito sull'interesse sociale da perseguire e su quale debba essere tale interesse.

Rimane, infatti, insuperabile il principio secondo cui il sindacato giudiziale, circa l'esistenza di un abuso, non può riguardare il merito o l'opportunità della decisione della maggioranza, determinando in concreto l'interesse sociale, ma si deve limitare al controllo della legittimità del modo di esercizio del potere discrezionale della maggioranza.

Un ulteriore limite alla tutela della minoranza è costituito dalla difficoltà di provare gli indici sintomatici dell'abuso e, segnatamente, l'intento fraudolento della maggioranza (nella maggior parte delle pronunce di rigetto, anche inerenti delibere di aumento di capitale, è stata rilevata la mancanza di elementi idonei a dimostrare l'abuso).

La via per offrire effettiva e adeguata tutela ai soci di minoranza, mediante l'istituto dell'abuso di maggioranza, potrebbe essere quella di individuare una serie di elementi oggettivi o presuntivi sintomatici di "abusività" della delibera, come quelli indicati nei - non numerosi - provvedimenti giurisprudenziali di accoglimento.

BIBLIOGRAFIA

- ANGELICI C., *L'abuso del diritto nel diritto commerciale*, in *Riv. dir. comm.*, Piccin, Padova, 2017, 3, 365
- ASCARELLI T., *Sui poteri della maggioranza nelle società per azioni ed alcuni loro limiti*, in *Riv. Dir. comm.*, 5-6, Vallardi, Milano, 1950, 189
- ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE, *Il diritto delle società*, a cura di U. MORERA, G. OLIVIERI, G. PRESTI, M. PERASSI e F. VELLA, Il Mulino, Bologna, 2012, p. 157.
- CAMPOBASSO G.F., *Diritto commerciale-Vol. 2 Diritto delle società*, UTET, Milano, 2018, 335
- CASSOTTANA M., *L'abuso di potere a danno della minoranza assembleare*, Giuffrè, Milano, 1991, 50
- CHIAPPETTA F., *Annulabilità delle deliberazioni*, in *Assemblea*, PICCIAU A., Giuffrè, Milano, 2008, 280
- CIAN M. (a cura di), *Manuale di diritto commerciale*, Giappichelli, Torino, 2021, p. 502
- FERRI G., *Eccesso di potere e tutela delle minoranze*, *Riv. dir. comm.*, Vallardi, Milano, 1934, 723
- FRANCHI A., *L'abuso del diritto nelle società*, Giuffrè, Milano, 2020, 10 e segg.
- FRISOLI G., *La clausola generale della buona fede in ambito societario*, in *Giur. Comm.*, Giuffrè, Milano, I, 2007, 85
- GAMBINO A., *Il principio di correttezza nell'ordinamento delle società per azioni (Abuso di potere nel procedimento assembleare)*, Giuffrè, Milano, 1987, 2
- GUERRERA F., *Abuso del voto e controllo di correttezza sul procedimento deliberativo assembleare*, in *Riv. Soc.*, 2002, 202
- GUERRIERI G., *Limiti alla tutela reale e portata della tutela risarcitoria nell'ipotesi di scissione e di altre deliberazioni assembleari di s.p.a.*, in *Giur. Comm.*, II, 2007, 364.
- LA MARCA E., *Abuso di potere nelle deliberazioni assembleari, interesse sociale legittimante e finalità fraudolenta: un tentativo di alleggerire la fattispecie*, in *Riv. dir. comm.*, Piccin, Padova, 2017, 3, 497
- MEOLI M., *Abuso della maggioranza difficile negli aumenti di capitale*, in *Eutekne.Info*, 1.8.2016
- MONTEVERDE A., FREGONARA E., *L'abuso del diritto nelle società di capitali*, in *Giur. It.*, 2015, 3, 737.
- PARTESOTTI G., *Le operazioni sulle azioni*, in COLOMBO G.E. e PORTALE G.B. (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, II, t.1, Giappichelli, Torino, 1991, 389
- PASQUARIELLO C., *Il principio di correttezza applicato alle delibere assembleari: l'abuso della regola di maggioranza al vaglio dei giudici*, in *Giur. comm.*, Giuffrè, Milano, 2002, I, p. 129
- PREITE D., *L'“abuso” della regola di maggioranza nelle deliberazioni assembleari delle società per azioni*, Giuffrè, Milano, 1996, 133
- PREITE D., *Abuso di maggioranza e conflitto di interessi del socio nella società per*

azioni, in *Trattato delle società per azioni. Assemblea*, G.E. COLOMBO e PORTALE, Giappichelli, Torino, 1993, II, 34

RESCIGNO P. *L'abuso del diritto*, in *Riv.dir. civ.*, Cedam, Milano 1965, I, 280

SACCHI R., *Tutela reale e tutela obbligatoria della minoranza*, in Abbadessa P., PORTALE G.B., *Il nuovo diritto delle società, Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, 2 Torino, 2006, 136

SCANAVINO F., *L'abuso della maggioranza negli organi collegiali: l'aumento di capitale*, in <https://www.elegal.it/labuso-della-maggioranza-negli-organi-collegiali-laumento-capitale>, 16.4.2021

SERRA A., *La trasformazione e la fusione delle società*, in RESCIGNO P., (diretto da), *Trattato di diritto privato*, Giappichelli, Torino, 1985, vol. 17, 359

SIMONETTI H., *Abuso del diritto di voto e regola di buona fede nelle società di capitali*, in *Nuova giur. Comm.*, Wolters Kluwer, Milano, 2000, II, 479

STABILINI A., *L'abuso della regola di maggioranza nelle società di capitali*, in *Le Società*, Wolters Kluwer, Milano, 2011, VII, 842

TANTINI G., *Trasformazione e fusione*, in GALGANO F., *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, 8, Cedam, Padova, 1985, 315

TIMPANO E., *L'interesse sociale tra contrattualismo e istituzionalismo in relazione al conflitto di interessi assembleari e all'abuso della regola della maggioranza*, in *Rivista del Notariato*, 2009

Cass. 20.5.1958, in *Giur. It.*, 1958, I, 204

Cass. n. 511 del 4.3.1963, in *Foro It.*, 1963, I, 684

Cass. n. 8337 del 12.11.1987, in *Foro It.*, 1988, I, 3378

Cass. n. 2764 del 7.3.1992, in *Giur. Comm.*, 1994, II, 588

Cass. n. 2958 dell'11.3.1993, in *Riv. Dir. comm.*, 1994, 311

Cass. n. 4323 del 4.5.1994, in *Foro It.*, 1995, I, 2219

Cass. n. 4923 del 5.5.1995, in *Giur. Comm.*, 1996, II, 329

Cass. n. 11151 del 26.10.1995, in *Nuova Giur. Comm.*, 1997, I, 449

Cass. n. 9353 dell'11.6.2003

Cass. n. 27387 del 12.12.2005, in *Mass. Giur. It.*, 2005

Cass. n. 15950 del 17.7.2007

Cass. n. 15942 del 17.7.2007, in *Riv. Not.*, 2009, 640

Cass. n. 2020, 29.1.2008, in *Società*, 2008, 8, 974

Cass. n. 1361 del 20.1.2011, in <https://www.rivistadirittosocietario.com>

Cass. n. 1230, 3.6.2014

Cass. n. 29792 del 12.12.2017, in *Foro It.*, 2018, I, 1308

Cass. n. 10096 del 28.5.2020

Cass. n. 20625 del 29.9.2020

Cass. n. 18770 del 2.7.2021, in www.elegal.it, 12.10.2021

Trib. Milano, 15.4.1991, in *Giur. It.*, I, 1991, 649

Trib. Reggio Emilia, 27.4.1994, in *Giur. Comm.*, II, 1995, 741
 Trib. Milano, 28.1.1998, in *Società*, 1998, 8, 946
 Trib. Milano, 29.1.1998, in *Giur. It.*, 1998, 2114
 Corte Appello Milano, 18.4.2000, in *Società*, 2000, 958
 Trib. Como, 1.6.2000, in *Giur. Comm.*, 1,2002, 125
 Trib. Perugia, 22.12.2000
 Trib. Roma, 22.10.2002, in *Giur. It.*, 2003, 1888
 Trib. Milano, 14.7.2003, in *Gius.*, 2004
 Trib. Torino, 26.11.2004, in *Giur. It.*, 2005, 751
 Trib. Vicenza, 31.10.2005, in *Giur. Comm.*, 2007, 2, I, 390
 Trib. Napoli, 16.6.2006, in *Foro It.*, 2007, 2951
 Trib. Milano, 28.9.2006, in *Giur. It.*, 2007, 387
 App. Milano, 18.10.2006, in *Giur. It.*, 2007, 1450
 Trib. Milano, 28.5.2007, in *Giur. It.*, 2008, I, 130
 Trib. Perugia, 25.6.2008, in *Società*, 2010, 221
 Trib. Salerno, 24.7.2008, in *Massima redazionale*, 2008
 Trib. Roma, 10.10.2008, in *Riv. Dir. Comm.*, 2009, 321
 C. App. Bologna n. 1131, 5.10.2010, in *De Jure*
 Trib. Milano, 24.4.2011, in *Giur. It.*, 2011, 2582
 Trib. Milano, 13.5.2011, in *Società*, 2011, 856
 Trib. Milano, 17.2.2012, in *Corriere Giur.*, 2012, 1479
 Trib. Milano, 7.11.2012, in *Società*, 2013, 797
 Trib. Milano, 6.7.2013, in *Giur. It.*, 2014, 123
 Corte App. Firenze, 14.10.2014.
 Trib. Milano, 22.1.2015, in www.giurisprudenzadelleimprese.it
 Trib. Palermo, 15.10.2015 e 5.11.2015
 Trib. Torino, n. 6473 del 3.11.2015, in www.giurisprudenzadelleimprese.it
 Trib. Torino, 5.11.2015, in www.dirittobancario.it
 Trib. Napoli, 18.11.2015
 Trib. Milano, n. 1157 del 30.1.2017, in <https://www.dirittobancario>, 2.3.2018
 Trib. Roma, 31.3.2017, in *Giur. It.*, 2017, 1892
 Trib. Roma, 26.1.2018, in *Leggi d'Italia*.
 Trib. Milano, 7.6.2018, in *Società*, 2019, 341
 Trib. Palermo, 27.2.2019, in *Società*, 2019, 675
 Trib. Napoli, 2.4.2019, in *Società*, 2019, 1129
 Trib. Milano, n. 4030, 23.4.2019
 Trib. Roma, 18.2.2020
 Trib. Trento, 14.8.2020, in www.eclegal.it, 23.2.2021
 Trib. Catanzaro, ord. 4.11.2020
 Trib. Milano, n. 804/22, in <https://iusletter.com/aumento-di-capitale-e-abuso-della-maggioranza>, 19.5.2022